**PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME E LA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE**

**Considerato** che il Piano strategico nazion ale dei vaccini adottato con Decreto del 2 gennaio 2021, aggiornato con Decreto del 12 marzo 2021, rappresenta lo strumento principale con cui contrastare iI diffondersi del contagio da COVID-19 , attraverso una definita strategia di vaccinazione;

**Sottolineato** che lo stesso piano prevede che " la governancc sia assicurata dal coordinamento costante tra il Ministro della Salute , la struttura del Commissario e Regioni e Province autonome..;

**VISTO** l' art icolo I , commi 460, 461, 462. 464, 464-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede il coinvolgimento degli infermieri nell' att ività di somministrazione dei vaccini anti SARS­ CoV-2;

**Valutato** che il ruolo dell' infermiere è fondamentale per incrementare la copertura vaccinale della popolazione e che in considerazione dell' aumentare della disponibilità dei vaccini risulta importante il coinvolgimento anche degli infennieri pediatrici per procedere alla vaccinazione della popolazione italiana nel più breve tempo possibile;

**il Governo, le Regioni e le Province autonome,**

**la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche**

**Sottoscrivono** il presente Protocollo d' intesa che definisce la cornice nazionale e le modalità per il coinvolgimento degli infermieri e degli infermieri pediatrici, su base volontaria, nella campagna di vaccinazione nazionale anti COVID-19, che dovranno essere successivamente declinate a livello regionale anche in relazione alle diverse modalità organizzative e alle caratteristiche territoriali nonché alle modalità concrete di vaccinazione della popolazione individuata.

1. Le parti condividono che gli infermieri e gli infermieri pediatrici opportunamente formati sulla base degli specifici programmi e moduli formativi organizzati dall'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'art. I, comma 465, della legge 178/2020 partecipano alle attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoY-2 in base alle specifiche modalità organizzative e alle caratteristiche territoriali nonché alle modalità concrete di vaccinazione della popolazione individuata.
2. Le parti. tenuto conto che l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS CoY-2 rende indispensabile ed urgente la necessità di rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimità e la tempestività di risposta del Sistema sanitario nazionale , condividono che la somministrazione a domicilio dei vaccini anti SARS-CoY-2 per le persone che non possono recarsi presso i siti vaccinali organizzati dalle Regioni e dalle Province autonome sia fondamentale per incrementare la copertura vaccinale della popolazione. A lai fine la somministrazione a domicilio dei vaccini anti SARS-CoY-2 potrà essere effettuata anche dai soli infermieri e infermieri pediatrici, formati sulla base degli specifici programmi e moduli formativi organizzati dall'Istituto superiore di sanità ai sensi dell' art. I, comma 465, della legge 178/ 2020, previa anamnesi da parte di un medico in ordine all' idoneità del soggetto a sottoporsi alla somministrazione vaccinale cui l' infermiere concorre attraverso il triage prevaccinale (anamnesi standardizzata). Il servizio di vaccinazione al domicilio dei soggetti che hanno difficoltà a

muove rs i per raggiun ger e i sit i vaccinal i è organ izz ato da lle centra li ope rati e dei Distrelti della A L te rrito rialmente co mpet ente. che provvede rà a fornire agli inf enn ier i e a gl i i nfermie ri pediatric i le dosi vacc ina li anti AR - oV-2 nonché i farm ac i, d ispositi i t! pre idi anita ri nece ari per I a ttiv ità di vaccinazio ne e per 1· i ntervento sui poss i bil i eve nti a vve r i co llegati alla vacc inaz io ne.

1. Garantire l 'agg io rnamento , in tempo rea le, ·'de ll' anagrafe vacc ina le " è una condi7ione indis pensa bi le per assic urare l' e fficac ia ed il pien o s uccess o della campagn a di vacc inazio ne.

A tal fine, le Regio ni e le Province auto nome uti lizze ranno la p ia tta forma previ ta dal comma 1 dell' arti co lo 3 del dec reto leg ge 14 genna io 20 21. n. 2. convertito dalla le gge n. 2 9 del 202 l. per trasmette re co n immediatezza i n modalità tel e matica all' ana grafe vac cin i nazionale anche i dat i ul le vacc inazio ni effettuat e a domic i l io dagli infermieri e dagli inferm ie ri pediatri c i.

1. Ag li infermieri che aderisco no all'attività di so mm inis traz io ne dei vaccini c o ntro il A R -CoV-2 al di fuo ri de ll ' o rar io di servi z io . ai sen si de ll ' a rt. I , co mma 464-bi , della legg e 1 78/2020, e agli infermieri pediatr ici c he partecipano alla campagna naz io nale di vaccinaz io ne co nt ro il ARS -Co V- 2 sono corrisposti emo lumenti. pe r i quali si rende nece ss a rio un finanziament o aggiu ntivo ad i ntegr az io ne de l fondo sa nitario naz io nale. Il finan zi ame nto sa rà prog ressiva mente defin ito s ulla base dell' andame nto del la ca mpag na vaccinale .

A tal fine , vi è l' impeg no del Gove rno ad adottare uno o più provved imenti di urgen za per co n entire, e e lusiv amente per il pe riodo dell ' emer genza da COVID-19 . in deroga alla vige nte no rmativa la possi bilità di poter effettuare la vacc i nazi one co ntro il AR -Co V-2 da parte degli infermier i pe d iatrici e preved ere lo ta nziame nto delle n orse nece s a rie alla cop er tura deg li oneri deri vanti dall ' e s e c uzione della vacci nazi o ne da pane degli infermie ri e d e gli infermie ri pediatric i. qua ntificati s ulla base d i un compenso di 6 , 1 6 e uro ad i noculazi o ne.

Il Pres idente della Conferenza

delle Regioni e delle Provi nce autonom e

*lf jl--/1*

li Presidente della Federazione degli O rdini delle Profession i Infermieri stiche

